



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2013, proposto da:

Cavarossa s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilaria M. Colombo ed Alberto Scotti Camuzzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Morozzo della Rocca 8;

*contro*

Comune di Cologno Monzese, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, presso il cui studio, in Milano, Galleria San Babila, 4/A, è elettivamente domiciliato;

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

Provincia di Milano, non costituita in giudizio;

*nei confronti di*

Cavarossa s.n.c., non costituita in giudizio,

Immobiliare Dodici s.r.l., non costituita in giudizio,

Soime s.r.l., non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

- della deliberazione n. 1 del 24.01.2013 del Consiglio Comunale del Comune di Cologno Monzese;
- degli atti ad essa allegati costituenti il PGT e in particolare delle controdeduzioni del Comune alle osservazioni presentate al PGT adottato, delle "Disposizioni di attuazione del documento di piano" e della dichiarazioni di sintesi finale conclusiva della procedura di VAS, poi definitivamente approvata con la delibera n. 1/2013;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare, del PGT adottato con la delibera del C.C. n. 25 del 6.7.2012, in toto e/o nelle parti in cui lede i legittimi interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La Cavarossa s.r.l. impugna la deliberazione n. 1 del 24.1.2013 con cui il Consiglio Comunale di Cologno Monzese ha approvato il piano di governo del territorio e la deliberazione n. 25 del 6 luglio 2012 di adozione del piano - nella parte in cui disciplinano il complesso immobiliare di sua proprietà, denominato "Cascina Cavarossa", inserito nell'ambito di trasformazione AT 01, sub ambito 01c, articolando quindici di censure, tra violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Cologno Monzese, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

3. All'udienza del 22 maggio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'illegittimità del piano di governo del territorio per violazione di legge, poiché l'amministrazione non ha proceduto a pubblicare - al fine di consentire la presentazione delle osservazioni dei privati, ai sensi dell'art. 13, c. 4, della l. reg. Lombardia, n. 12/2005 - le modificazioni sostanziali al p.g.t. adottato, introdotte in sede di approvazione del p.g.t., consistenti: 1. nella attribuzione agli edifici esistenti compresi nel NAF Cavarossa della destinazione a "funzioni di interesse generale connesse all'attuazione ed alla gestione del parco"; 2. nella previsione dell'obbligatorietà di un solo piano attuativo per l'insieme dei sub-ambiti AT 01a, 01b, 01c e 01d, mentre il p.g.t. adottato prevedeva la facoltà per i privati di presentare un solo piano attuativo per l'insieme dei sub-ambiti o un piano attuativo per singolo ambito; 3. nella previsione di un master plan.

4.1 La ricorrente deduce inoltre la violazione dei principi di trasparenza e di partecipazione dei cittadini e la violazione delle norme sul procedimento di approvazione del p.g.t., ciò in quanto le modifiche non sarebbero state introdotte sulla base di un'osservazione.

4.2 Con il secondo motivo viene lamentato il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione a sostegno delle modifiche introdotte e quindi per contraddittorietà con la determinazione espressa in sede di adozione del p.g.t.

4.3 Con il terzo motivo la ricorrente contesta la reiterazione, in assenza di motivazione, di un vincolo che avrebbe contenuto espropriativo, consistente nella destinazione a "servizi urbani" e, per gli edifici esistenti compresi nel NAF, nella destinazione a "funzioni di interesse generale connesse all'attuazione ed alla gestione del parco".

4.4 Con il quarto motivo viene proposta la censura di eccesso di potere per

irragionevolezza della destinazione a “servizi urbani” e a “funzioni di interesse generale connesse all’attuazione ed alla gestione del parco” per contraddittorietà con la precedente destinazione contenuta nel p.g.t. adottato.

4.5 I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico, sono infondati.

4.6 Con le modifiche contestate, introdotte in sede di approvazione – e cioè la destinazione a servizi urbani con funzioni connesse all’attuazione ed alla gestione del parco della Cascina Cavarossa e la previsione della necessità di un piano attuativo unitario per l’ambito AT1 - la disciplina dell’ambito in questione non è stata incisivamente innovata.

Esse hanno, invero, carattere puntuale ed un’incidenza limitata al singolo ambito di trasformazione: non sono, quindi, tali da comportare una rielaborazione complessiva del piano di governo del territorio stesso, ovvero un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua stessa impostazione (cfr. Cons. Stato sez. IV, 4/11/2013, n. 5292; 27.12.2011 n. 6865; 15.7.08 n. 3518; 5.3.08 n. 925; 31.1.05 n. 259; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 1339/2013).

Il piano non necessitava pertanto di ripubblicazione.

4.7 Parimenti infondata è la censura di difetto di motivazione.

Non ricorre, invero, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi eccezionali per le quali la giurisprudenza pone a carico dell’amministrazione un particolare obbligo motivazionale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 24/1999 e n. 1/1986).

In particolare – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – non si è al cospetto di un atto di reiterazione di un vincolo espropriativo.

In primo luogo, come obiettato dalla difesa dell’amministrazione resistente, nell’area in questione trova applicazione il criterio perequativo, così come previsto all’art. 3.1 delle disposizioni di attuazione del documento di piano.

L’attribuzione di diritti edificatori, in proporzione alla superficie dell’area,

consente di escludere che la disciplina impressa dal p.g.t. abbia carattere espropriativo.

Carattere che è, inoltre, escluso anche dall'art. 3.1 delle disposizioni di attuazione del piano dei servizi, ai sensi del quale l'attuazione del piano dei servizi può avvenire, in alternativa alla acquisizione da parte del Comune, mediante l'attuazione diretta ad opera del proprietario e l'assoggettamento all'uso pubblico del suolo e dei relativi impianti; detto assoggettamento dovrà essere assicurato mediante convenzione, tenuto conto "*delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dei prevedibili oneri di manutenzione e di gestione*".

Secondo la giurisprudenza costante, anche costituzionale, non hanno carattere espropriativo i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento (C. Cost. n. 179/1999 secondo cui sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali - e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita - i vincoli che importano una destinazione anche di contenuto specifico realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene; cfr, fra le tante, cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4951; T.A.R. Lombardia Milano sez. I, 10/06/2010, n. 1772).

4.8 Poiché tali ragioni consentono di escludere il carattere espropriativo del vincolo, può considerarsi priva di rilevanza la questione di costituzionalità dell'art. 9, c. 13 l. reg. Lombardia, n. 12/2005 (norma che, comunque, - nell'escludere il carattere espropriativo e la decadenza delle "previsioni del

piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione” - si limita a recepire il pacifico ed unanime principio giurisprudenziale sopra richiamato).

Escluso il carattere espropriativo della destinazione impressa all'area, trova, conseguentemente, applicazione nel caso di specie la regola generale secondo cui non sussiste la necessità di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche che l'amministrazione compie per la disciplina del territorio, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell'impostazione del piano, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione del piano regolatore (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 24/99; sez. IV, n. 738/04; n. 5914/02; n. 664/02; n. 2934/00; n. 245/00; n. 1943/99; n. 887/95; n. 99/88).

4.9 La scelta urbanistica in questione non necessitava, quindi, di una particolare motivazione. Né un particolare obbligo di motivazione può derivare dalla circostanza che la disciplina urbanistica delle aree di proprietà della ricorrente abbia subito delle modifiche in sede di approvazione del p.g.t.

4.10 La ricorrente contesta, poi, la violazione dei principi di trasparenza e di partecipazione dei cittadini e la violazione delle norme sul procedimento di approvazione del p.g.t., ciò in quanto le modifiche non sarebbero state introdotte sulla base di un'osservazione.

4.11 La censura è infondata.

L'eventualità che le previsioni dello strumento urbanistico subiscano in sede di approvazione definitiva delle modifiche rispetto a quelle del piano adottato è da considerarsi fisiologica, trattandosi di un procedimento complesso; sussiste il solo limite, nell'ipotesi in cui le modifiche introdotte

incidano sulle caratteristiche essenziali dello strumento stesso e sui suoi criteri di impostazione (che, come si è visto, non ricorre nel caso di specie), di rinnovare il relativo procedimento di formazione.

Lo strumento urbanistico impugnato non può pertanto ritenersi viziato solo perché presenta delle differenze, puntuali e circoscritte, rispetto alle previsioni contenute nel piano adottato.

In ogni caso, attribuendo all'area ove è collocata la Cascina Cavarossa la destinazione a "servizi urbani" con funzioni connesse all'attuazione ed alla gestione del parco, l'amministrazione non ha sostanzialmente inciso sulla destinazione dell'area, ma ha unicamente precisato, la destinazione ad "attività per il tempo libero", prevista dal piano adottato.

La previsione di un master plan è stata, invece, introdotta in parziale accoglimento del parere espresso dalla Provincia (essa è, tuttavia, illegittima per quanto si affermerà al punto 10).

5. Con il motivo 4 bis, viene dedotto il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà nella definizione della destinazione degli immobili di proprietà della ricorrente, per incertezza se essa concerna tutti gli immobili del compendio di Cascina di Cavarossa (dentro e fuori dal perimetro del NAF) o solo gli edifici esistenti compresi nel NAF.

La censura è infondata.

La scheda relativa all'ambito AT1, al punto 2.2 specifica invero che la destinazione d'uso a funzioni di interesse generale connesse all'attuazione ed alla gestione del parco concerne unicamente gli edifici esistenti compresi nel NAF.

Tale previsione è comunque prevalente rispetto alla tavola a pagina 12 delle disposizioni di attuazione del documento di piano: per giurisprudenza costante, invero, in caso di contrasto tra le indicazioni grafiche del piano regolatore generale e le prescrizioni normative, sono queste ultime a

prevalere, in quanto in sede d'interpretazione degli strumenti urbanistici le risultanze grafiche possono chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non sovrapporsi o negare quanto risulta da questo (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 18/04/2013, n. 2158).

6. Priva di interesse è la contestazione della destinazione a “funzioni di interesse generale connesse all’attuazione ed alla gestione del parco” per indeterminatezza del contenuto, ciò in quanto l’ampiezza della formula utilizzata avvantaggia la ricorrente, al contrario di una puntuale individuazione delle funzioni insediabili.

In ogni caso, il p.g.t. non può ritenersi illegittimo solo perché non prevede la destinazione residenziale degli edifici, gradita alla ricorrente.

7. Con il quinto motivo viene contestata l’illogicità della deduzione dalla s.l.p. con destinazione residenziale destinata al sub-ambito AT 01c, della s.l.p. destinata a funzioni di interesse generale.

Anche questa censura è infondata, contestando il merito di una valutazione discrezionale dell’amministrazione, senza dedurre concreti elementi di illogicità che vadano al di là dalla personale opinione della ricorrente.

8. Il sesto motivo di ricorso – con cui viene dedotta l’illegittimità della destinazione a “funzioni di interesse generale connesse all’attuazione ed alla gestione del parco” per contrasto con i principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione – è infondato stante il carattere non espropriativo del vincolo impresso agli edifici, per quanto affermato al punto 4.7, e, in ogni caso per la sua genericità, non essendo stato supportato dal benché minimo elemento che palesi la manifesta illogicità della decisione.

9. Con il settimo motivo viene dedotta la violazione dei principi di economicità, di efficienza e proporzionalità poiché la destinazione a funzioni di interesse generale concerne una s.l.p. (6.000/6.500 mq) che non sarebbe congrua a tali funzioni e che sarebbe sproporzionata rispetto al

sacrificio imposto alle proprietà private alle quali viene sottratta una destinazione residenziale di tale entità.

La censura è priva di ogni fondamento, deducendo, a sostegno dell'asserita illegittimità, proposizioni generiche, meramente affermate e non sorrette dal benché minimo principio di prova.

10. Con l'ottavo, il nono ed il decimo motivo, la ricorrente contesta il punto 2.6 della scheda d'ambito, ai sensi del quale *“ove gli operatori dei diversi sub ambiti non riescano, entro sei mesi dall'intervenuta efficacia del p.g.t., a trovare l'intesa per preparare una comune proposta di piano attuativo ed a darne notizia al Comune, quest'ultimo potrà avviare, a cura e spese degli operatori, la predisposizione di un master plan che sentiti i diversi operatori, la Provincia di Milano ed i Comuni interessati dal p.l.i.s., costituirà – dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale – quadro di riferimento necessario per ciascuno dei piani attuativi di uno o più sub ambiti in ordine all'assetto complessivo dell'AT, alla corretta allocazione delle funzioni nonché al coordinamento dei diversi sub ambiti tra di loro e con la situazione del contesto territoriale circostante”*.

10.1 Il nono motivo, con cui la ricorrente contesta il contrasto di questa disposizione con il principio di tipicità, è fondato.

10.2 È opinione dominante sia in dottrina sia in giurisprudenza che la pubblica amministrazione possa emanare soltanto provvedimenti amministrativi previsti dalla legge, in quanto ad essa vengono conferiti poteri tipici e non un potere innominato di disporre.

La tipicità connota la struttura del provvedimento - deve perciò essere previsto dalla legge e corrispondere alla figura riconosciuta dalla legge - la funzione che è chiamato a realizzare - deve avere una causa tipica, deve cioè essere estrinsecazione di un potere espressamente riconosciuto dalla legge all'amministrazione per la realizzazione di determinati fini pubblici - l'oggetto, il contenuto ed il relativo procedimento (cfr. Cons. Stato, IV, 28

luglio 1982, n. 525; Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2000, n. 530, secondo cui i principi di nominatività e di tipicità esigono che ad ogni interesse pubblico vada correlato uno specifico potere in capo all'amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito; Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 1995, n. 233, con cui si è affermato che il principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi comporta che un atto formatosi in un diverso contesto procedimentale ed adottato nell'esercizio di un diverso potere dell'amministrazione, non può essere ricondotto in un altro procedimento, che si perfeziona con elementi diversi).

Questi caratteri, della tipicità e della nominatività, trovano il proprio fondamento, quanto ai provvedimenti che incidono sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario, nel principio di legalità dell'azione amministrativa e, per quelli che invece incidono favorevolmente, nei principi di imparzialità e buon andamento.

10.3 In applicazione di questi principi generali, la giurisprudenza, con specifico riferimento al diritto urbanistico, ha affermato che *“esiste nell'ordinamento urbanistico non meno che in tutto il diritto pubblico, in applicazione del più generale principio di legalità (che vuole che in uno Stato di diritto non possa una pubblica amministrazione avvalersi di poteri che la legge non le ha previamente conferito), un inderogabile principio di nominatività e tipicità degli strumenti urbanistici: esso è tale per cui una pubblica amministrazione non può adottare, od approvare, una figura di piano di organizzazione del territorio che non corrisponda (per presupposti, competenze, oggetto, funzione ed effetti) ad uno schema già predeterminato, in via generale ed astratta, da una norma primaria dell'ordinamento. La gestione dell'assetto del territorio è infatti una funzione che si estrinseca in una molteplice tipologia di manifestazioni di potestà pubbliche, in cui ciascuna deve essere caratterizzata per legge (a garanzia dei destinatari) da una propria causa, da propri effetti, e da una corrispondente competenza: per modo che non può essere ramisato sussistere, nell'attuale ordinamento, in capo ad alcun centro*

... non può essere esercitato, non avendo, in capo al amministratore, un potere amministrativo, un generale ed indifferenziato potere di pianificazione del territorio, libero quanto a mezzi e a forme, capace di incidere sui diritti dei consociati. Gli strumenti urbanistici legittimamente applicabili sono pertanto soltanto quelli previsti - per nome, causa e contenuto - dalla legge; e dunque, al di fuori di un tale numero chiuso, non può legittimamente una Amministrazione procedere ad introdurre nella realtà giuridica qualsivoglia, indicativa o coercitiva che sia, nuova categoria di strumento di pianificazione dell'assetto del territorio" (Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 1994, n. 883; in termini anche Sez. IV, 28 luglio 1982, n. 525).

10.4 Nel caso di specie, questi principi sono stati violati: la disposizione di cui al punto 2.6 della scheda d'ambito prevede, invero, la predisposizione di uno strumento urbanistico – c.d. master plan – che non trova corrispondenza in alcuna norma dell'ordinamento.

Essa è, pertanto, illegittima per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.

10.5 Né può valere quanto replicato dall'amministrazione circa il carattere non cogente del master plan, poiché ciò è smentito dalla chiara lettera del punto 2.6 che delinea lo strumento quale *“quadro di riferimento necessario per ciascuno dei piani attuativi di uno o più sub ambiti”*.

10.6 Il punto 2.6 della scheda d'ambito va pertanto annullato. Le ulteriori censure che si appuntano avverso tale disposizione, proposte con l'ottavo ed il decimo motivo, possono essere assorbite.

11. Con l'undicesimo motivo la ricorrente lamenta l'eccesso di potere per contraddittorietà ed ambiguità del punto 2.3 della scheda d'ambito che così dispone:

*“La capacità edificatoria di 55.000 mq di s.l.p. attribuita al sub ambito AT01d andrà realizzata integralmente, nei sub ambiti AT 01a, 01b e 01c, applicando i seguenti criteri:*

*- per ogni mq di s.l.p. assegnata ai sub ambiti AT 01a, 01b e 01c, andrà prevista la*

*cessione gratuita al Comune di aree a parco dell'AT 01d nella misura di almeno 5 mq. La capacità edificatoria relativa alle aree così cedute dovrà essere realizzata negli altri sub ambiti nel rispettivo limite massimo di: 9.000 mq nell'AT 01a; 20.850 mq nell'AT 01b; 24.250 mq nell'AT 01c. Detta capacità edificatoria assumerà la destinazione prevalente propria di ciascuno di detti sub ambiti'.*

11.1 La censura è infondata.

11.2 La scheda d'ambito presenta, effettivamente, margini di incertezza, alla luce anche delle memorie depositate in giudizio dalla difesa dell'amministrazione resistente, in cui pare affermarsi - sia pur con scarsa chiarezza - che l'obbligo di cessione gratuita al Comune di aree a parco dell'ambito 01d è correlato alla complessiva s.l.p. assegnata ai sub ambiti AT 01a, 01b e 01c.

11.3 L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale.

11.4 Facendo ricorso a tale interpretazione, si può affermare che la disposizione di cui al punto 2.6 della scheda d'ambito correla l'obbligo di cessione gratuita al Comune di aree a parco dell'ambito 01d alla quota di s.l.p. assegnata ai sub ambiti nel riparto dei 55.000 mq di s.l.p., virtualmente attribuita al sub ambito 01d, e non, invece, alla complessiva s.l.p. assegnata ai sub ambiti AT 01a, 01b e 01c (dunque ai 108.000 mq).

La collocazione della previsione tra i criteri di riparto della capacità edificatoria attribuita al sub ambito 01d depone, invero, in tal senso.

Tale conclusione consente di escludere l'illegittimità della previsione per ambiguità.

11.5 Quanto alla ulteriore doglianza con cui viene lamentata l'incertezza circa l'obbligatorietà o meno della realizzazione della s.l.p. spettante al sub ambito 01d assegnata al sub ambito 01c, essa è inammissibile per carenza del requisito dell'attualità dell'interesse con essa fatto valere in quanto la

del requisito dell'attuata dell'interesse con essa fatto valere in quanto la scheda d'ambito non disciplina tale aspetto.

Solo quando l'amministrazione provvederà al riguardo, sorgerà, se del caso, in capo alla ricorrente, un interesse alla relativa contestazione.

12. La ricorrente lamenta poi il vizio di eccesso di potere per l'immotivata attribuzione al Comune di una discrezionalità nell'individuazione del posizionamento dell'area a parco.

La censura è priva di fondamento.

La ricorrente, in violazione del principio di specificità dei motivi di gravame di cui all'art. 40 cod.proc.amm., che impone di individuare con chiarezza le statuizioni investite da esso, non ha specificato quale sia la previsione censurata.

In ogni caso, ove abbia inteso riferirsi al punto 2.3 della scheda d'ambito, il motivo è comunque infondato: la disposizione - ai sensi della quale "*il posizionamento dell'area a parco da cedere dovrà essere concordato con il Comune*" - non prevede affatto quanto affermato dalla ricorrente, non attribuendo un potere unilaterale al Comune nell'individuazione del posizionamento del parco ma subordinando tale individuazione ad un accordo tra la parte pubblica e i privati.

Né una tale previsione può ritenersi illegittima non essendo affatto illogica la pretesa dell'amministrazione di concordare il posizionamento del parco e dunque di non accettare la cessione di aree la cui acquisizione non risponda all'interesse pubblico.

13. Con il dodicesimo motivo la ricorrente lamenta l'illegittimità del p.g.t. nella parte in cui prevede la cessione di aree a standard anche per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti e per mancato accoglimento dell'osservazione dalla stessa presentata al riguardo.

La censura è infondata.

La previsione è pienamente legittima, ciò in quanto alle ristrutturazioni che

importano un cambio di destinazione d'uso – alle quali fa riferimento la controdeduzione all'osservazione presentata dalla ricorrente - consegue un differente carico urbanistico.

14. Con il tredicesimo motivo la ricorrente contesta la perimetrazione del nucleo di antica formazione (NAF) Cavarossa per l'inclusione di edifici che non avrebbero nessun pregio architettonico o storico e sarebbero in realtà risalenti agli anni 1950/1960.

La censura è infondata.

La circostanza che alcuni edifici ricompresi nel NAF abbiano minor pregio storico rispetto ad altri, risalendo ad epoche più recenti, non palesa di per sé vizi di manifesta illogicità o di errore di fatto della perimetrazione e della scelta dell'amministrazione di considerare la località Cavarossa quale complesso avente le caratteristiche proprie del nucleo di antica formazione.

La stessa relazione dell'architetto Mezzadri, depositata in giudizio dalla ricorrente (doc. n. 17), dà sì atto della costruzione nel corso del XX secolo di capannoni agricoli poco rispettosi dei valori storici del complesso, ma giudica comunque l'intera cascina Cavarossa meritevole di conservazione e di recupero.

15. Parimenti infondato è il quattordicesimo motivo in quanto - al di là di quanto affermato dal Comune in sede di controdeduzioni (le quali, per giurisprudenza costante, non necessitano di una puntuale ed articolata motivazione) - come precisato dalla difesa dell'amministrazione resistente, il piano di governo del territorio, all'art. 6.1, consente la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia che non importino demolizione e ricostruzione anche senza la previa adozione di un piano di recupero.

16. Con il quindicesimo motivo viene lamentata la violazione della normativa in materia di valutazione ambientale strategica e dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. per mancanza di autonomia tra autorità precedente ed autorità competente.

autoria procedente ed autorità competente.

L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse della censura, formulata dalla difesa dell'amministrazione resistente, – mirando la ricorrente a conseguire non una maggior tutela dell'ambiente ma la realizzazione di una nuova zona residenziale - è fondata.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 12.01.2011 n. 133, per fondare l'interesse al ricorso in relazione alle censure afferenti la V.A.S. occorre fornire la dimostrazione che i vizi lamentati abbiano inciso in modo diretto e determinante sulle scelte specificamente riguardanti le aree del ricorrente, traendo da ciò la logica conseguenza che dette scelte avrebbero potuto essere differenti ove si fosse proceduto ad una nuova V.A.S. emendata da tali vizi.

Come questa Sezione ha già affermato, alla luce della più recente impostazione giurisprudenziale, incline a porre forti limiti alla configurabilità anche dell'interesse cd. strumentale all'impugnazione dello strumento urbanistico, neppure l'esistenza di siffatto interesse sotteso alla riedizione della procedura di V.A.S. può essere ritenuta sufficiente ad integrare la condizione dell'azione qui contestata (Tar Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 297/2012).

Ciò sul presupposto che l'interesse al ricorso non può sostanziarsi in un generico interesse a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, che in quanto tale non si differenzia dall'eguale interesse che il "quisque de populo" potrebbe nutrire (cfr. Consiglio di Stato 12.01.2011 n. 133, cit; nonché, id. 12.10.2010 n. 7439; id. 13.07.2010 n. 4542; id. 6.05.2010 n. 2629; nonché, sempre in tema di legittimazione e interesse al ricorso, la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 7 aprile 2011 n. 4).

In applicazione di questi principi, si può quindi affermare che la ricorrente avrebbe dovuto precisare come e perché le conclusioni raggiunte in sede di

valutazione ambientale strategica, nella specie, abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulla qualificazione delle aree di sua proprietà.

Poiché ciò non è stato fatto, la censura va dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

17. Per le ragioni esposte il ricorso è dunque in parte fondato ed in parte infondato. Per l'effetto, il piano di governo del territorio va annullato nei limiti di cui in motivazione.

18. In considerazione dell'infondatezza di gran parte delle censure dedotte, nonché della scarsa considerazione da parte della ricorrente del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti, sancito dall'art. 3, comma 2, c.p.a., (le tesi della ricorrente sono esposte in un ricorso di oltre 40 pagine, articolato in 15 motivi di ricorso e in ulteriori 5 sotto-motivi, ed in una memoria di oltre 35 pagine) le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo respinge. Per l'effetto annulla le deliberazioni del Consiglio Comunale di Cologno Monzese n. 25 del 6.7.2012 e n. 1 del 24.01.2013 nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Zucchini, Presidente FF

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)